



COMUNE DI PREDAIA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale di Predaia per l'applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **QUINDICI** del mese di **GIUGNO**, alle ore 18.00, presso l'Auditorium di Taio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
COVA GIULIANA - Consigliere - ONLINE			
BRIDA ALICE - Consigliere Comunale		X	
BRIDA STEFANO - Consigliere Comunale	X		
CHINI ALDO - Consigliere Anziano	X		
CORAZZOLLA ALBERTO - Consigliere Comunale		X	
FALDUTI RAFFAELLA - Consigliere - ONLINE			
GILLI MARCO - Consigliere Comunale	X		
HELPER DEBORA - Presidente Del Consiglio	X		
LARCHER MARIANO - Consigliere Comunale	X		
MAGNANI ILARIA - Consigliere Comunale	X		
MELCHIORI GIANCARLO - Consigliere Comunale	X		
ODORIZZI LORIS - Consigliere Comunale	X		
ORSINGHER LUCA - Consigliere Comunale	X		
PRETI ANDREA - Consigliere Comunale	X		
RIZZARDI GUALTIERO - Consigliere Comunale	X		
WEBBER ALDO - Vicepresidente	X		
ZADRA MARTINA - Consigliere Comunale	X		
ZADRA STEFANO - Consigliere Comunale	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott. **CLAUDIO BALDESSARI**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DEBORA HELPER**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: **Webber Aldo** e **Odorizzi Loris**.

OGGETTO: Individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale di Predaia per l'applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

Relazione:

Nel tempo il gioco d'azzardo ha assunto proporzioni enormi e preoccupanti per le pesanti implicazioni economiche e sociali che ne derivano, tanto che l'offerta di gioco in Italia è aumentata esponenzialmente sia per la diffusione di locali promiscui o dedicati all'offerta delle varie tipologie di gioco oggi richieste (ai tradizionali casinò, totocalcio, lotto e totip, si sono aggiunti apparecchi videolottery e slot machine, agenzie di scommesse, bingo, gratta e vinci, giochi numerici a totalizzatore nazionale e tanti altri), sia per la rapida esponenziale comparsa di siti per gioco on-line.

Considerato come la spesa pro capite in giochi d'azzardo anche nella nostra Provincia ha assunto volumi significativi rispecchiando il trend nazionale, con sviluppo di forme di dipendenza comprovata nel caso di specie da ripetizione compulsiva di simili attività, anche la Provincia di Trento ha inteso darsi una propria disciplina.

La ludopatia, che si manifesta con l'incapacità di resistere all'impulso di giocare, sfocia infatti spesso in una spirale perversa di ripetizione del gioco nel tentativo inutile di recuperare le somme perse, a cui si aggiungono comportamenti che incidono fortemente sulle relazioni interpersonali portando all'isolamento sociale del soggetto.

La necessità di farsi carico di questo fenomeno, da parte di tutti gli attori sociali e istituzionali competenti, appare oggi in tutta la sua urgenza politica e sociale.

Come detto la Provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 ad oggetto "*Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco*", entrata in vigore il 29 luglio 2015, ha introdotto misure volte a prevenire, contrastare e curare la dipendenza patologica da gioco, tutelando le persone appartenenti a fasce sociali a rischio che per la loro situazione di vulnerabilità, non riescono a limitare la propria propensione al gioco, che può quindi assumere carattere compulsivo e patologico.

In particolare, l'articolo 5 della suddetta L.P. n. 13/2015 ha introdotto su tutto il territorio provinciale il divieto della collocazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931 (ovvero le cosiddette new slot e VLT videolottery) ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, identificati come di seguito dalla legge stessa:

- a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
- b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
- c) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
- d) strutture e aree ricreative sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Legge provinciale sui giovani 2007);
- e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
- f) luoghi di culto.

L'articolo 5, comma 2 della medesima Legge provinciale, consente ai Comuni, con proprio atto, di stabilire una distanza superiore ai 300 metri per la collocazione dei predetti apparecchi da gioco, ovvero di vietarne la collocazione in aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili individuati ai sensi del comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.

Rilevato, inoltre, che la cennata legge provinciale ha introdotto all'art. 14 "*Disposizioni transitorie*" l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, entro sette anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, se collocati nelle sale da gioco, ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi.

Con circolare prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 il Servizio provinciale industria, artigianato, commercio e cooperazione, al fine di supportare i Comuni nell'applicazione della Legge, ha fornito le prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, che si possono così riassumere:

1. esatta definizione dei luoghi sensibili individuati all'art. 5 della legge provinciale:
 - a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado: in conformità all'art. 8 della legge provinciale sulla scuola (L.P. n. 5/2006) si intendono le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie. Restano, quindi esclusi, gli asili nido, le attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati, le università, l'alta formazione artistica e musicale e l'alta formazione professionale;
 - b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette sia pubbliche che private;
 - c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale. Si includono le strutture, sia pubbliche che private, che accolgono minori e soggetti adulti con problematiche di dipendenza, disagio psichico e sociale;
 - d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007): si intendono tutte le strutture e aree gestiti da associazioni e organizzazioni che operano nel settore giovanile e frequentati da giovani, quali a titolo esemplificativo centri di aggregazione giovanile, centri giovani, oratori, sedi di associazioni giovanili, sportelli informativi gestiti da giovani e dedicati all'utenza giovanile;
 - e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della L.P. n. 11/2008: si includono le associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché altre associazioni che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche o sportive;
 - f) luoghi di culto: edifici destinati al culto e aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti), autorizzati nel rispetto delle norme di settore;
2. criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza: si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria, in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS;
3. ciascun Comune è tenuto ad individuare precisamente con indirizzo completo i luoghi sensibili, procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS;
4. necessità di un monitoraggio degli apparecchi da gioco presenti all'interno delle aree del territorio comunale individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine della loro rimozione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020);
5. nel caso di apertura di un nuovo luogo sensibile, il Comune interessato dovrà procedere al calcolo e mappatura della distanza e al monitoraggio degli apparecchi da gioco collocati nell'area. La rimozione degli stessi dovrà essere effettuata entro cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di apertura del luogo sensibile;
6. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge provinciale, i comuni possono stabilire, con proprio atto, una distanza superiore ai 300 metri o aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili, in cui vietare la collocazione di questi apparecchi; tuttavia nelle fasce oltre i trecento metri dai luoghi sensibili, eventualmente individuate dai comuni, sussisterebbe solamente il divieto di collocazione di nuovi apparecchi da gioco ma non l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco già presenti al momento dell'individuazione delle ulteriori aree.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuto di fare propria la premessa;

Dato atto come si renda qui necessario individuare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale secondo gli allegati alla presente, che riportano loro denominazione e indirizzo completo, indicazione da cui si è calcolato il raggio entro il quale è vietata la collocazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro, come da elenco e planimetrie che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che l'identificazione dei singoli siti potrà subire ulteriori variazioni e aggiornamenti a seguito di nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere ricompreso tra quelli sensibili;

Vista la Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 "*Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco*";

Viste le circolari della Provincia autonoma di Trento - Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione prot. n. 286863 del 31 maggio 2016 e prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 e della Provincia autonoma di Trento - Servizio artigianato e commercio prot. n. PAT/416868 di data 16.07.2020;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto Comunale di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 52 di data 28/11/2018 e pubblicato sul supplemento n. 3 al BUR n. 49 del 06/12/2018, in vigore dal 03/01/2019;

Dato atto che ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**;

Dato atto che la medesima proposta **non necessita del parere di regolarità contabile**;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Odorizzi Loris, Zadra Martina, Gilli Marco, Preti Andrea, Falduti Raffaella), contrari n. 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elenco (**Allegato A**) dei luoghi sensibili individuati conformemente al disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015 e le relative tavole (**Tavole da 1 a 15 - Allegato B**) che, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, riportano le aree costituenti il raggio di metri 300 da ogni sito sensibile, all'interno del quale non possono essere installati apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
2. di operare secondo necessità l'approvazione di eventuali variazioni ed aggiornamenti riguardanti l'elenco dei luoghi sensibili e la relativa tavola planimetrica, in conseguenza al verificarsi di una nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere ricompreso tra quelli sensibili, in ossequio all'efficacia ed all'economicità dell'agire amministrativo;
3. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet comunale, all'albo pretorio e mediante altre forme idonee a garantirne la più ampia conoscibilità;

4. di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari a sensi dell'art. 183, 2^a comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
5. di dichiarare altresì, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Odorizzi Loris, Zadra Martina, Gilli Marco, Preti Andrea, Falduti Raffaella), contrari n. 0, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 - comma 13 - della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Debora Helfer

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Claudio Baldessari

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).